



COMUNE DI GENOVA

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA  
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 07/02/2012**

**00005/2012** ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E  
APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI  
ATTUAZIONE

**Presiede:** Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio

E' presente la Sindaco Marta Vincenzi

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Balleari Stefano	18	Gagliardi Alberto
2	Basso Emanuele	19	Grillo Guido
3	Bernabo' Brea Giovanni	20	Grillo Luciano
4	Biggi Maria Rosa	21	Guastavino Emanuele
5	Bruno Antonio	22	Jester Giorgio
6	Campora Matteo	23	Lauro Lilli
7	Cappello Manuela	24	Lecce Salvatore
8	Cecconi Giuseppe	25	Lorenzelli Vincenzo
9	Centanaro Valter	26	Maggi Franco Nino
10	Cortesi Paolo	27	Malatesta Gianpaolo
11	Costa Giuseppe	28	Mannu Giorgia
12	Cozzio Luisa	29	Murolo Giuseppe
13	Dallorto Luca	30	Nacini Arcadio
14	Danovaro Marcello	31	Pasero Ermanno
15	De Benedictis Francesco	32	Piana Alessio
16	Federico Erminia	33	Porcile Italo
17	Frega Alessandro	34	Tassistro Michela

Intervenuti dopo l'appello:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Arvigo Alessandro	7	Pratico Aldo
2	Bruni Gianlorenzo	8	Proto Andrea
3	Burlandò Angela Francesca	9	Scialfa Nicolo
4	Garbarino Roberto	10	Vacalebri Vincenzo
5	Lo Grasso Umberto	11	Viazzi Remo
6	Pizio Nicola		

Assenti giustificati:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Delpino Bruno	3	Musso Enrico
2	Fusco Marilyn	4	Ottonello Tomaso Erminio

E pertanto complessivamente presenti n. 47 componenti del Consiglio.

Assessori:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Pissarello Paolo	7	Papi Roberta
2	Anzalone Stefano	8	Pastorino Bruno
3	Farello Simone	9	Scidone Francesco
4	Margini Mario	10	Senesi Carlo
5	Miceli Francesco	11	Vassallo Giovanni
6	Ottonello Pasquale	12	Veardo Paolo

**Partecipa:** Il Segretario Generale Reggente - Graziella De Nitto

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 7 in data 19 gennaio 2012;

- omissis -

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta nel testo con gli allegati parte integrante di seguito riportato, comprensivo delle modifiche proposte dalla Giunta stessa.

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Gestione Economico Finanziaria, Bilancio – Politiche Tributarie – Conto Consolidato delle società, enti e aziende partecipate – Politiche contrattuali e appalti – Valorizzazioni Patrimoniali – Affari Generali e Acquisti, Dott. Francesco Miceli di concerto con l'Assessore alla Promozione dello Sviluppo Economico: Attività Produttive, Commerciali, Turistiche, Artigianali, Agricole e Ittiche – Programmazione del Commercio – Edilizia Privata - Sportello Unico delle attività produttive, Dott. Giovanni Vassallo;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i;

Visto l'art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto la Legge delega 5 maggio 2009 n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione";

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, che prevede la possibilità per i comuni capoluoghi di provincia di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, che prevede, nel caso di mancata emanazione del regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge 23.8.1988 n. 400, che i Comuni possano comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo di Legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 che prevede che i comuni, con regolamento, possono disciplinare le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che, in base all'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, si ritiene opportuno esentare dall'imposta :

- I minori entro il quattordicesimo anno di età;
- Coloro che soggiornano a Genova per sottoporsi a terapie presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio cittadino e un accompagnatore per paziente;
- Coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di due accompagnatori per paziente;
- Gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;
- I soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale.

Considerato, peraltro, opportuno prevedere la non applicazione dell'imposta oltre l'ottavo giorno di pernottamento consecutivo;

Considerato peraltro opportuno dall'Amministrazione Comunale, al fine di favorire un'azione coordinata e congiunta nel settore del turismo:

- adottare una convenzione con la Camera di Commercio di Genova, al fine di concertare proposte per la destinazione dell'introito, in merito agli interventi da finanziare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del



D. Lgs 14.3.2001 n. 23, nonché effettuare un monitoraggio dell'applicazione dell'imposta;

- riconoscere un rimborso pro-quota, quale contributo a fronte delle spese relative all'installazione di programmi informatici per la gestione dell'imposta, sostenute dai gestori delle strutture ricettive, fino ad un importo complessivo pari al 2% dell'imposta incassata nei primi dodici mesi di applicazione della stessa.

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che stabilisce di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministro dell'interno del 21 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011 con cui viene differito al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

Visto l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27.12.2006 n. 296, in materia di accertamento da parte degli Enti locali dei tributi di propria competenza;

Visti i D.Lgs. n. 471, 472 e n. 473 del 18.12.1997 in materia di sanzioni tributarie;

Visto l'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di sanzioni amministrative;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Viste le risultanze degli incontri avvenuti tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni di categoria ai fini dell'informativa in merito all'introduzione e applicazione dell'imposta, come previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23;

Visto l'art. 59 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, che prevede la facoltà di inviare ai Municipi le proposte regolamentari per il rilascio di apposito parere;

Attesa la natura sovra municipale della materia oggetto del presente regolamento che fa ritenere non necessario il suddetto invio;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

- per i motivi di cui in premessa:

La Giunta  
P R O P O N E  
al Consiglio Comunale

- 1) di approvare il Regolamento in materia di Imposta di Soggiorno, allegato quale parte integrante della presente deliberazione, che istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno;
- 2) di dare mandato ai competenti uffici del Settore Promozione Città, Turismo e City Branding:
  - adottare una convenzione con la Camera di Commercio di Genova, al fine di concertare proposte per la destinazione dell'introito, in merito agli interventi da finanziare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs 14.3.2001 n. 23, nonché effettuare un monitoraggio dell'applicazione dell'imposta;
  - riconoscere un rimborso pro-quota, quale contributo a fronte delle spese relative all'installazione di programmi informatici per la gestione dell'imposta, sostenute dai gestori delle strutture ricettive, fino ad un importo complessivo pari al 2% dell'imposta incassata nei primi dodici mesi di applicazione della stessa.
- 3) di dare mandato alla Direzione Politiche delle Entrate e Tributi e al Settore Promozione Città, Turismo e City Branding per gli adempimenti connessi all'applicazione ad alla gestione dell'Imposta di Soggiorno e attuativi della presente deliberazione, ivi compresa la gestione del rimborso pro-quota delle spese relative all'installazione di specifici programmi informatici, sostenute dai gestori delle strutture ricettive di cui al punto 2;
- 4) di non inviare, attesa la natura sovra municipale della materia oggetto del presente provvedimento, la presente proposta di deliberazione ai Municipi;



- 5) di dare mandato ai competenti uffici di provvedere agli adempimenti previsti dal combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D.lgs. n. 446/97 e dell'art. 13 comma 15 del Dl. N. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011;
- 6) di prendere atto che è stata redatta la relazione prevista dall'art. 25 del vigente Regolamento di Contabilità, parte integrante del presente provvedimento;
- 7) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. D.Lgs. 18 agosto n. 267

Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaco Vincenzi, i consiglieri: Arvigo, Balleari, Basso, Bernabò Brea, Biggi, Bruni, Bruno, Burlando, Campora, Cappello, Cecconi, Cortesi, Costa, Cozzio, Dallorto, Danovaro, De Benedictis, Federico, Frega, Gagliardi, Grillo Guido, Grillo Luciano, Guastavino, Guerello, Jester, Lauro, Lecce, Lo Grasso, Maggi, Malatesta, Murolo, Nacini, Pasero, Piana, Pizio, Porcile, Proto, Tassistro, Vacalebre, Viazzi, in numero di 41.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Cecconi, Grillo L., Proto, dà il seguente risultato:

Presenti in aula:	n. 41 consiglieri
Votanti:	n. 38 “
Voti favorevoli:	n. 24 “
Voti contrari:	n. 14 (Bernabò Brea, P.D.L.; L.N.L.; U.D.C.; L'ALTRA GENOVA)
Astenuti:	n. 3 (Burlando; Gruppo Misto: Cappello, Maggi)

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaco Vincenzi, i consiglieri: Arvigo, Balleari, Basso, Bernabò Brea, Biggi, Bruni, Bruno, Burlando, Campora, Cappello, Cecconi, Cortesi, Costa, Cozzio, Dallorto, Danovaro, De Benedictis, Federico, Frega, Gagliardi, Grillo Guido, Grillo Luciano, Guastavino, Guerello, Jester, Lauro, Lecce, Lo Grasso, Maggi,

Malatesta, Murolo, Nacini, Pasero, Piana, Pizio, Porcile, Proto, Tassistro, Viazzi,  
in numero di 40.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, fatta con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Ceconi, Grillo L., Proto, viene approvata con 26 voti favorevoli; 13 voti contrari (Bernabò Brea, P.D.L.; L.N.L.; U.D.C.; L'ALTRA GENOVA); 1 astenuto (Maggi).

Il Presidente



Il Segretario Generale Reggente




Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal **14 FEB 2012** ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 6, comma 5 dello Statuto del Comune.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno

**25 FEB 2012**





ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ODE N. 7 DEL 11.01.2012  
COMPOSTO DA 6 FOGLI.


ELENCO ALLEGATI:

1) **REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI GENOVA**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

~~IL DIRETTORE~~  
~~DELLA P.zza CASTAGNARI~~

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI ~~GIUNTA~~ CONSIGLIO COMUNALE N. <sup>5</sup>..... DEL..... <sup>07/02/2012</sup>





# **REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI GENOVA**

## **Articolo 1**

### **OGGETTO**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Genova, ai sensi dell'art. 4 decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23.
3. Annualmente verrà predisposta una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati che verrà presentata al Consiglio Comunale.

## **Articolo 2**

### **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Genova, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo.

## **Articolo 3**

### **SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI**

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Genova, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

## **Articolo 4**

### **MISURA DELL'IMPOSTA**

1. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.

2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti e può essere articolata in maniera differenziata secondo la classificazione delle strutture ricettive prevista dalla normativa regionale in materia.

3. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di otto pernottamenti consecutivi.

## **Articolo 5**

### **ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) I minori fino al quattordicesimo anno di età;
- b) Coloro che soggiornano a Genova per sottoporsi a terapie presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio cittadino e un accompagnatore per paziente;
- c) Coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di due accompagnatori per paziente;
- d) Gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;
- e) I soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale.

2. I soggetti di cui al comma 1, lett. b) e lett. c) sono tenuti a presentare, debitamente compilato, il modulo di autocertificazione messo a disposizione dall'albergatore, secondo un fac-simile messo a disposizione dal Comune.

## **Articolo 6**

### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato separatamente l'importo dell'imposta di soggiorno. In alternativa il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.

2. Il pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge 296 del 27.12.2006, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **Articolo 7**

### **OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Genova sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.

## **Articolo 8**

### **VERSAMENTI**

1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Genova dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, con le seguenti modalità:

- a) a mezzo versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Genova, in contanti presso gli sportelli della banca tesoriera, oppure mediante bonifico bancario;
- b) tramite il portale dei pagamenti dell'Ente;
- c) mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 9**

### **OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA**

1. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare al Comune entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo indicato, l'eventuale numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

2. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

## **Articolo 10**

### **DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 9.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

## **Articolo 11**

### **SANZIONI**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 472/1997.
3. Per l'omessa o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze, di cui all'art. 9 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 12**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

## **Articolo 13**

### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'avente diritto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Genova almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non è rimborsata o compensata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

## **Articolo 14**

### **CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 15**


### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. I gestori di strutture ricettive che avessero già stipulato contratti con Tour Operator, Agenti di Viaggio o altri soggetti, dovranno tempestivamente darne adeguata informazione, comunicando gli importi dovuti a seguito dell'applicazione dell'imposta di soggiorno.
2. I Tour Operator, Agenti di Viaggio o altri soggetti a loro volta sono tenuti a darne tempestiva comunicazione ai loro clienti finali, prima della partenza programmata, informandoli che l'imposta di soggiorno sopra citata sarà da loro dovuta direttamente all'albergo.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in deroga ai termini previsti dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, la prima dichiarazione ed il primo versamento dell'imposta devono essere effettuati entro il 16 Aprile 2012. L'imposta di soggiorno si applica a decorrere dalla data individuata nella deliberazione di cui all'art. 4 comma 1.

## **Articolo 16**

### **COMUNICAZIONE**

1. Ai sensi dell' art. 52 c. 2 D. Lgs n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del Dl. n.201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.





**ALLEGATO AL PARERE TECNICO  
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'**

Unità organizzativa DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI Codice 127.0.0.

Proposta di deliberazione n. **7** del **11.01.2012** O.D.E. n. **7**

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO  
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova Previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Tipo inventario	Categoria inventariale	Descrizione cespiti	Valore ammortizzato attuale	Valore ammortizzato post delibera

Osservazioni del dirigente proponente:

Il Dirigente  
Dott. Cesare Torre

---

Il Direttore  
Dott.ssa Piera Castagnacci



---



E' parte integrante della proposta di Deliberazione n. 7/2012 cod. uff. 127.0.0.

**OGGETTO:** ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE.

<b>PARERE TECNICO (Art. 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)</b>	
Valutato il contenuto del provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi di legge.	
<b>IL DIRIGENTE</b> (Dott. Cesare Torre)	<b>IL DIRETTORE</b> (Dott.ssa Piera Castagnacci)
<b>ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000)</b>	
NON NECESSITA	
Genova, 12 gennaio 2012	<b>IL DIRETTORE</b> Dr. MAGDA MARCHESI
<b>PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)</b>	
Favorevole.	
12/01/2012 J. Confalone 18/01/2012	<b>Il Dirigente</b> G. Giovanni Libatol
<b>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE</b> <small>su la legittimita' del provvedimento Sindaco 300/2007</small>	
Genova..... 18/1/2012 Il Segretario Generale	

Si conferma  
Genova, 19.1.2012  
PMS

